

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C.

Piano delle modifiche - testo vigente a confronto con il testo proposto in approvazione

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1.1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca Credito Cooperativo Friuli S.C. fermo quanto previsto dallo statuto sociale della Banca (di seguito anche "Statuto").

1.2. Il procedimento di elezione delle cariche sociali disciplinato nel Capo VII non trova applicazione in caso di nomine previste dall'art. 22-bis dello Statuto.

1.3. Per i casi di fusione trova applicazione in ogni caso l'art. 20.

1.4. Per i casi di cooptazione di Amministratori, il procedimento disciplinato dal Capo VII trova applicazione limitatamente alla fase assembleare e non per le attività di competenza del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 1
Ambito di applicazione**

Comma invariato.

Comma invariato.

1.3 Per i candidati esponenti individuati nell'ambito di un progetto di fusione, fermi il possesso dei requisiti statutari e di legge ed i poteri spettanti alla Capogruppo, il Capo VII trova applicazione limitatamente alla valutazione preventiva degli stessi e alle competenze della Commissione elettorale. Si applicano gli artt. 22 e 23 in quanto compatibili.

Comma invariato.

**Art. 3
Luogo e tempo dell'adunanza**

3.1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca.

**Art. 3
Luogo e tempo dell'adunanza**

3.1. L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno **della zona di competenza territoriale** ove

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. L'avviso di convocazione indica gli ulteriori luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i soci possono affluire, risultando intervenuti, sebbene la riunione si ritenga svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

3.2. L'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione assembleare in considerazione delle materie da trattare.

può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. L'avviso di convocazione indica gli ulteriori luoghi audio/video collegati a cura della Banca, nei quali i soci possono affluire, risultando intervenuti, sebbene la riunione si ritenga svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante.

Comma invariato.

**Art. 4
Pubblicità dell'avviso di convocazione**

4.1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, l'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica.

4.2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca, nonché sul sito internet istituzionale della stessa.

**Art. 4
Pubblicità dell'avviso di convocazione**

4.1. Fermo quanto previsto dallo Statuto, **qualora disposto dal Consiglio di Amministrazione**, l'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria o elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in Assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

**Art. 14
Organizzazione della votazione**

14.1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'ideale organizzazione.

14.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

14.3. Le proposte di deliberazione sono votate di norma per alzata di mano, con controprova. Il presidente può individuare, motivandone la decisione, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (a titolo esemplificativo: alzata e seduta; spostamento nell'aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).

14.4. Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ai relativi allegati, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, qualora risulti manifesta la

**Art. 14
Organizzazione della votazione**

Comma invariato.

14.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. **Fermo quanto previsto dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal presente regolamento, se** si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna e la conformità alle disposizioni della Capogruppo.

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si può computare soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità agli scrutatori o al segretario durante o subito dopo la votazione.

14.5. Una volta votata ciascuna delle proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiusa la relativa votazione.

Comma invariato.

**Art. 15
Ambito di applicazione**

15.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo integrale o parziale dell'organo aziendale o di sostituzione, da parte dell'assemblea, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato. In ipotesi di sostituzione, in corso di mandato, di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolo del presente Capo si intendono dimezzati.

15.2 Per le nomine dei componenti del Collegio dei probiviri, fatto salvo quanto espressamente disposto, il presente Capo trova applicazione limitatamente ai commi 5 e 6 dell'art. 17 ed ai termini disposti dai commi 3 e 4 dell'art. 21.

**Art. 15
Ambito di applicazione**

15.1. Il procedimento elettorale descritto nel presente Capo viene posto in essere in caso di rinnovo integrale **o parziale e dell'eventuale integrazione** dell'organo aziendale o di sostituzione, da parte dell'assemblea, per qualsivoglia causa o motivo, di uno o più componenti dell'organo aziendale in corso di mandato. In ipotesi di **integrazione o** sostituzione, in corso di mandato, di uno o più componenti dell'organo aziendale, i termini previsti nell'articolo del presente Capo si intendono dimezzati.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

Art. 17

Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

17.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dal Decreto.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione e i soci presentano elenchi di candidati o singole candidature nel rispetto dei requisiti sulla composizione dell'organo definiti dallo Statuto e tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa ottimale definita dagli organi aziendali.

17.3. Si possono candidare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, di sindaco effettivo e di sindaco supplente i soggetti aventi i requisiti richiesti dallo Statuto e dal Decreto.

17.4. Ciascun candidato può concorrere per un solo organo e per una sola carica, nell'ambito di un elenco o di una candidatura singola. È preclusa la candidatura contemporanea alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente.

17.5. Ciascun elenco di candidati diverso da quanto presentato dal Consiglio di Amministrazione deve essere sottoscritto da un numero di soci non inferiore al 7 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può sostenere un solo elenco di candidati per ciascun organo e, in tal caso, non potrà sostenere alcuna candidatura singola inerente ai medesimi organi; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun elenco o singola

Art. 17

Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco

Comma invariato.

17.2. **Il Consiglio di Amministrazione e** i soci presentano elenchi di candidati o singole candidature nel rispetto dei requisiti sulla composizione dell'organo definiti dallo Statuto e **della normativa sulla quota di genere applicabile, nonché** tenendo conto della composizione quantitativa e qualitativa ottimale definita dagli organi aziendali.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

<p style="text-align: center;">ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. – EDIZIONE 2021 (TESTO VIGENTE)</p>	<p style="text-align: center;">BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE (TESTO PROPOSTO)</p>
<p>candidatura da lui sostenuto. La firma di ciascun socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5.</p> <p>17.6. Le candidature di singoli soggetti al di fuori degli elenchi di cui al precedente comma, diverse dai candidati presentati dal Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoscritte da un numero di soci non inferiore al 4 per cento dei soci legittimati a votare nell'Assemblea chiamata in prima convocazione ad eleggere le cariche sociali.</p> <p>17.7. I soci candidati non possono sostenere alcun elenco di candidati o singole candidature.</p> <p>17.8. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci sostenitori presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.</p>	<p><i>Comma invariato.</i></p> <p><i>Comma invariato.</i></p> <p>17.8. Ai fini della validità della singola candidatura o dell'elenco, i soci rappresentanti di cui all'art. 19.3 presentano, relativamente a ciascun candidato, la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 19 entro i termini previsti nel medesimo articolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 Commissione elettorale</p> <p>18.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di Amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 16 e comunque in tempo utile per l'ordinato svolgimento del procedimento elettorale, una Commissione elettorale composta da 3 persone, soci o non soci, diverse dagli amministratori, dai sindaci, dai probiviri e dai dipendenti della Banca. I componenti della Commissione elettorale restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla nomina, fatta salva la possibilità di riconferma successiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 Commissione elettorale</p> <p><i>Comma invariato.</i></p>

<p style="text-align: center;">ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. – EDIZIONE 2021 (TESTO VIGENTE)</p>	<p style="text-align: center;">BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE (TESTO PROPOSTO)</p>
<p>18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20.</p> <p>18.3. I membri della Commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.</p> <p>18.4. Per l'organizzazione dei propri lavori, la Commissione elettorale si avvale del supporto di un segretario. Tale ruolo è svolto, di norma, dal Direttore Generale o da altro dipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>18.2. La Commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. Inoltre, qualora venga attivato il procedimento elettorale semplificato, compete alla Commissione elettorale la valutazione preventiva dei candidati ai sensi dell'art. 20. Per quanto riguarda il Collegio dei Proviviri, la Commissione Elettorale è chiamata a verificare esclusivamente l'assenza dei nominativi dei candidati proposti nel libro dei soci e la regolarità delle sottoscrizioni dei soci sostenitori della lista di candidati o della singola candidatura.</p> <p><i>Comma invariato.</i></p> <p><i>Comma invariato.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 19 Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature</p> <p>19.1. Prima della candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21 e, in particolare, entro il sessantesimo giorno anteriore a quello previsto per la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali, i soci rappresentanti di cui al successivo comma 3 depositano personalmente presso la sede sociale, i rispettivi elenchi di candidati rappresentativi della lista che intendono proporre all'Assemblea, ovvero anticipano, nei medesimi termini, la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature</p> <p><i>Comma invariato.</i></p>

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

documentazione richiesta mediante Posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 16, con successivo deposito della documentazione originale entro 5 giorni dall'invio della comunicazione elettronica. Il presente comma si applica altresì alle singole candidature presentate al di fuori degli elenchi.

19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi.

19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura è sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori o individuato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione qualitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o

19.2. Ciascun elenco, compilato su appositi moduli predisposti dalla Banca, contiene un numero di nominativi almeno pari al numero di componenti da nominare ai sensi dello Statuto e della relativa delibera assembleare assunta l'anno precedente alla nomina, e non superiore a tale numero aumentato della metà, all'occorrenza arrotondato per eccesso. L'elenco deve individuare la lista di nominativi per i quali, salvo rinuncia o impedimento, si intende presentare la candidatura ufficiale ai sensi dell'articolo 21; gli ulteriori ed eventuali nominativi sono numerati in ordine di preferenza e possono essere inclusi nella lista definitiva solo in caso di rinuncia o impedimento dei primi **e nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere applicabile.**

19.3. Il modulo di presentazione di ciascun elenco di candidati o singola candidatura, sottoscritto dal socio rappresentante dell'elenco o della singola candidatura medesima, individuato tra i soci sostenitori o individuato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti individuati ai sensi del primo comma dell'articolo 5 e deve riportare in allegato:

1. la dichiarazione della conformità alla composizione qualitativa stabilita dall'organo aziendale pertinente ovvero le motivazioni delle eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dall'organo; tale dichiarazione non è richiesta in caso di presentazione di candidatura singola in occasione del rinnovo o

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;

2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i) la carica alla quale concorre;
 - ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
 - iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - v) l'impegno, in caso di candidato amministratore, ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo, ~~con indicazione, in caso di amministratore uscente, dei crediti formativi conseguiti o in corso di conseguimento.~~

della sostituzione di almeno due membri dell'organo aziendale pertinente;

2. per ogni candidato, la seguente documentazione:
- a) copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
 - b) curriculum vitae inclusivo delle informazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico, redatto secondo lo standard messo a disposizione dalla Banca;
 - c) dichiarazione del candidato che attesti quanto segue:
 - i) la carica alla quale concorre;
 - ii) l'indicazione del socio rappresentante di cui al presente comma;
 - iii) di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dal Decreto e dallo Statuto per la carica per cui si candida;
 - iv) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione, e il correlativo impegno ad adempiere i doveri legati alla carica per la quale si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle conseguenti responsabilità;
 - v) l'impegno ad adempiere nel corso del proprio mandato l'obbligo di formazione permanente sancito dalla Capogruppo.
3. ***l'elenco delle firme dei soci sostenitori che riporta, su ogni foglio di compilazione e in formato dattiloscritto, l'elenco di candidati o la singola candidatura oggetto di sottoscrizione. Tali firme non sono richieste per gli elenchi di candidati o le***

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

	<i>singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione.</i>
<p style="text-align: center;">Art. 23 Modalità di votazione</p> <p>23.1. Alla seduta dell'Assemblea convocata per la nomina degli organi aziendali può presenziare, ai sensi dell'art. 6, un rappresentante della Capogruppo.</p> <p>23.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al processo ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.</p> <p>23.3. La valutazione negativa relativamente ai punti b), c) e d) del secondo comma dell'articolo 20 non preclude il diritto di candidare la lista o l'elezione della stessa, o la singola candidatura e l'eventuale elezione, ma costituisce un avviso, da portare all'attenzione dei soci, circa l'eventualità di esercizio dei poteri attribuiti alla Capogruppo ai sensi dell'articolo 28-bis dello Statuto.</p> <p>23.4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia, l'Assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 Modalità di votazione</p> <p><i>Comma invariato.</i></p> <p>23.2. Prima di procedere con la votazione, il presidente, con l'eventuale intervento del rappresentante della Capogruppo qualora non siano previste misure semplificate al procedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 16, comunica ai soci gli esiti della valutazione preventiva dei candidati presentati singolarmente e di ciascuna lista ai sensi dell'art. 20. La valutazione finale presentata in Assemblea può differire dal parere di cui al comma quarto dell'art. 20 sulla base delle modifiche intervenute per rinuncia e/o impedimento dei candidati di cui alla lista provvisoria.</p> <p><i>Comma invariato.</i></p> <p><i>Comma invariato.</i></p>

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione le singole liste di candidati, o le singole candidature, iniziando dalla lista o dalla candidatura singola proposta dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

23.5. In caso di votazione a scrutinio segreto, il socio riceve un numero di schede elettorali equivalente al numero di voti a lui attribuiti ai sensi del terzo comma dell'art. 7. Non è consentito l'utilizzo parziale delle schede elettorali, pertanto il socio deve introdurre nell'urna tutte le schede di voto a lui attribuite.

23.6. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadratino relativo alla lista di candidati prescelta o apponendo una croce sul quadratino relativo a singoli candidati anche al di fuori delle liste, riportati nella scheda. Nel caso in cui il voto sia espresso apponendo la croce sul quadratino relativo alla lista di candidati, esso avrà automaticamente il valore di preferenza per tutti i candidati presenti nella lista selezionata.

23.7. Le schede riportanti un numero complessivo di preferenze superiore al numero di esponenti da nominare, per ciascun organo o carica, sono nulle; tale previsione deve essere riportata all'interno delle schede elettorali. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

23.8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

**Art. 25
Proclamazione**

25.1. Il presidente proclama il risultato della votazione.

25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

**Art. 25
Proclamazione**

Comma invariato.

25.2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze **nel rispetto dell'art. 28, comma 4, dello Statuto**, secondo le modalità di espressione del voto previste nel precedente articolo 23; **fermo quanto previsto dalla normativa applicabile**, in caso di parità di voto, risulta eletto il più anziano di età.

**Art. 28
Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo**

28.1. Entro 5 giorni dalla votazione assembleare, la Banca comunica alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti mediante gli appositi canali.

28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la maggioranza dei membri dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.

28.3. In caso di urgenza o di inadempienza della Banca entro il termine eventualmente assegnatole, la Capogruppo può procedere direttamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28-bis, comma 3, dello

**Art. 28
Trasmissione dei risultati delle elezioni alla Capogruppo**

Comma invariato.

28.2. Laddove la Capogruppo rilevi che la **composizione** dell'organo non sia conforme ai requisiti stabiliti dal Decreto e dalla normativa interna ovvero non sia adeguata a garantire l'efficacia e l'unitarietà della propria attività di direzione e coordinamento, nonché la sana e prudente gestione della Banca, la Capogruppo stessa può emettere direttive mediante le quali sollecita la Banca a sostituire uno o più componenti sino a concorrenza della maggioranza dei membri dell'organo.

Comma invariato.

**ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE DEL CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. –
EDIZIONE 2021
(TESTO VIGENTE)**

**BOZZA ESTRATTO DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED
ELETTORALE PROPOSTO IN APPROVAZIONE
(TESTO PROPOSTO)**

Statuto e dell'art. 37-*bis*, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB, alla revoca e alla nomina di uno o più componenti dell'organo aziendale da integrare, fino a che il numero di componenti dell'organo aziendale valutati favorevolmente dalla Capogruppo costituisca la maggioranza di tale organo.

28.4. Nei casi in cui la Capogruppo debba nominare in via extra-assembleare i membri dell'organo ai sensi del precedente comma, essa non è tenuta a individuare tali soggetti tra i soci della Banca, ai sensi del nono comma dell'art. 28-*bis* dello Statuto e nel rispetto dell'art. 2542, comma 2, del codice civile.

Comma invariato.